

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Giovedì 23 settembre 2004**

**657<sup>a</sup> e 658<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

## **ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

### **I. Discussione congiunta dei documenti:**

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2002. **(Doc. VIII, n. 7)**
2. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2004. **(Doc. VIII, n. 8)**  
– *Relatore* AZZOLLINI.

### **II. Avvio della discussione generale del disegno di legge:**

Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali. **(2667)**  
– *Relatore* PROVERA.

**alle ore 16**

**Interpellanza ed interrogazioni (testi allegati).**

**INTERROGAZIONE SUI CRITERI  
DI AVANZAMENTO DI CARRIERA PRESSO  
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

DANIELI Franco, TONINI, MANZIONE, MARINO, RIGONI, DE ZULUETA, PAGANO, MALABARBA, CREMA, ZANCAN. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che: (3-01707)  
(29 luglio 2004)

secondo quanto denunciato dal SNDMAE la Commissione di avanzamento a Consigliere d'ambasciata, innovando una prassi consolidata, ha promosso candidati con minima anzianità nel grado precedente, e ciò in contrasto con l'orientamento manifestato dal Ministro e dal Direttore generale del personale;

la linea della continuità con il passato era stata altresì accolta con favore dal sindacato stesso, la cui scelta era motivata dall'esigenza di assicurare ragionevoli tempi di attesa negli avanzamenti, anche per compensare quei candidati che per la mera assenza di posti disponibili in precedenza non avevano visto riconosciuti i loro meriti;

questo episodio presenta molti elementi di analogia con quanto è accaduto nelle recenti nomine a Ministro plenipotenziario;

tali reiterati anomali comportamenti nella gestione del personale hanno determinato una ferma denuncia anche da parte della CGIL, che ha definito «i criteri seguiti ispirati più al nepotismo ed alla frequentazione dei Palazzi che alla meritocrazia»,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti si intenda assumere per fugare ogni dubbio su una gestione del personale che presenta più di qualche ombra;

se non si ritenga indispensabile intervenire per riparare alle palesi ingiustizie che si sono determinate con le nomine anzidette, le quali – come ha lamentato il SNDMAE – non contribuiscono a stemperare il clima di grave demotivazione che pervade intere fasce della carriera ed introducono nuove turbative nei già precari equilibri del Ministero.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO  
ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS  
DEL REGOLAMENTO, SULL'IMPIANTO  
DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI DI ACERRA**

SODANO Tommaso, MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

(2-00608 p.a.)  
(21 settembre 2004)

la localizzazione dei due impianti di incenerimento dei rifiuti previsti in Campania, ad Acerra e a S. Maria La Fossa, a distanza di pochi chilometri, è stata sempre contestata dalle popolazioni non per pulsioni emotive o per atteggiamenti egoistici ma per obiettive e conclamate acquisizioni scientifiche;

la localizzazione non è stata fatta sulla base di una programmazione pubblica che tenesse conto delle linee di sviluppo ipotizzate per i territori ma esclusivamente sulla base delle scelte di convenienza economica dell'aggiudicataria delle gare (FIBE);

non è stata mai effettuata una VIA (Valutazione di impatto ambientale) così come previsto dalle normative legislative, ma è stato espresso solo un «parere di compatibilità ambientale» fatto in modo estremamente sintetico e sulla base delle documentazioni prodotte dalla FIBE;

l'area interessata alla costruzione degli inceneritori è stata per anni oggetto di aggressioni ambientali da parte delle ecomafie, che hanno arrecato danni gravissimi con conseguenze sulla qualità dell'acqua, del suolo e dell'aria. A seguito di ciò, in special modo nel Comune di Acerra, sono stati posti sotto sequestro pozzi per uso irriguo ed è stato vietato il pascolo a pecore, bufali e bovini per la presenza di diossina;

il 17 agosto 2004, di notte, sono arrivati oltre mille uomini delle forze dell'ordine, comprese unità cinofile e militari a cavallo, per imporre con la forza l'apertura del cantiere di Acerra per la costruzione dell'inceneritore;

dal 17 agosto una straordinaria mobilitazione popolare si sta opponendo in modo fiero, democratico e pacifico argomentando con cognizione di causa e con il supporto di scienziati di fama internazionale le ragioni delle proprie contrarietà alla costruzione di un impianto obsoleto, insicuro e soprattutto in un territorio già degradato che richiede prima di ogni altra cosa di essere bonificato;

nella scorsa settimana una importante rivista scientifica internazionale ha definito «triangolo della morte» l'area in cui dovrebbe sorgere l'inceneritore,

si chiede di sapere:

per quali motivi non si acceda alla richiesta del Comune di Acerra di sospendere i lavori e di procedere ad una nuova Valutazione d'impatto

ambientale con la presenza di esperti indicati anche dal Comune di Acerra per garantire quel percorso democratico e condiviso indispensabile e obbligatorio per opere di tale rilevanza ambientale;

se non si ritenga di avviare analogo VIA anche per l'impianto di S. Maria La Fossa prima dell'apertura del cantiere;

se non si ritenga di prendere atto del fallimento del Piano Regionale dei Rifiuti e delle molteplici inadempienze contrattuali per arrivare alla rescissione del contratto con la FIBE.

## INTERROGAZIONE SULLA SOCIETÀ GEHE

CARUSO Antonino, BUCCIERO. – *Al Ministro della salute.* – (3-01318)  
Premesso che: (14 novembre 2003)

il comune di Milano ha di recente ceduto (nel corso dell'anno 2001) parte del capitale sociale della S.p.a. Azienda Farmacie Milanesi, da esso in precedenza integralmente detenuto;

acquirente della partecipazione azionaria è risultata essere la Società Gehe, che è multinazionale operante nel settore della produzione farmaceutica e della commercializzazione (all'ingrosso e al dettaglio) dei farmaci e di altri prodotti da farmacia;

il comune di Milano è rimasto titolare del 20 per cento del capitale sociale della S.p.a. Azienda Farmacie Milanesi, mentre la detta Società Gehe è titolare del restante 80 per cento, e ne è pertanto la controllante, oltre che la gerente;

la S.p.a. Azienda Farmacie Milanesi gestisce la vendita dei prodotti in 86 farmacie (ex comunali);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 275 depositata il 24 luglio 2003, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco», sancendo di fatto l'illegittimità della posizione della Società Gehe;

il comune di Milano, posto che la pronuncia della Corte è intervenuta a seguito di eccezione (ritenuta non palesemente infondata) svolta da soggetto che si opponeva all'acquisto della partecipazione azionaria da parte della predetta Società Gehe e che per tale ragione aveva introdotto giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale della Lombardia, certamente assumerà le iniziative che sembreranno più idonee per ripristinare la dovuta legalità;

il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale, come è ovvio strettamente giuridico, ha tuttavia nella specie il destino di non avere – come spesso viceversa accade (allorchè si disputa di «massimi principi») – alcun carattere di astrattezza, giacchè esso è viceversa di straordinaria attualità e concretezza alla luce di quanto appena di seguito illustrato;

il bilancio della S.p.a. Azienda Farmacie Milanesi, chiuso alla data del 31 dicembre 2002, nella «Parte seconda – Informazioni sullo Stato Patrimoniale», al punto «B» sub «I» («Attività-Immobilizzazioni-Immobilizzazioni immateriali»), così testualmente recita: «Sono state inoltre capitalizzate le spese, della stessa natura [n.d.r. "di ristrutturazione a seguito di rifacimento"], riferite agli studi medici che, in collaborazione con

medici mutualistici e non, si sono aperti nelle immediate vicinanze delle farmacie», e, come se non bastasse: «A fronte di queste spese ... sono già stati appostati dei ricavi, che produrranno i loro massimi effetti nel corso dell'esercizio 2003»;

il «Novissimo dizionario della lingua italiana» del professor Fernando Palazzi (nell'edizione curata da Gianfranco Folena) si sofferma, alla voce «comparaggio», sulla seguente definizione: «l'essere compare; comparatico. Term. Giur.: reato riguardante il commercio di medicinali, in cui incorrono il farmacista ...»;

non vi è chi non veda quale sia la strategia imprenditoriale perseguita dalla Società e dai medici (collaboranti, «mutualisti e non»), individuabile – per quanto riguarda la prima – in un incremento delle vendite di prodotti medicinali (la relativa ammissione in bilancio è palese); individuabile – per quanto riguarda i secondi – nella riscossione di una facilmente immaginabile utilità economica, vuoi di carattere diretto, vuoi di carattere indiretto (per esempio, attraverso la conseguita disponibilità dei locali adibiti a studio medico, realizzata mediante il ricorso a contratti di comodato ovvero di locazione a prezzo vile, ovvero – ancora – attraverso la conseguita disponibilità di attrezzature, di strumentazioni – in particolare «i non», di altre utilità, ecc.),

si chiede di sapere:

se quanto riferito sia a conoscenza del Ministro;

se ritenga di dover eventualmente disporre più puntuali accertamenti sui rapporti intercorrenti fra la S.p.a. Azienda Farmacie Milanesi e i medici con essa «collaboranti»;

se ritenga di richiedere l'apporto di unità di polizia tributaria, con lo scopo di accertare le esatte relazioni economiche intercorrenti fra la S.p.a. Azienda Farmacie Milanesi e i medici con essa «collaboranti»;

se quanto riferito (ed eventualmente più puntualmente accertato) determini o possa potenzialmente determinare un danno di carattere economico per il sistema sanitario nazionale, oltre che un ulteriore danno – anche di carattere non economico – per gli utenti;

se il Ministro intenda accertare se quanto riferito con riferimento alla S.p.a. Azienda Farmacie Milanesi riguarda anche altre società (ex municipalizzate) dei cui capitali sociali (in tutto o in parte) è divenuta titolare la Società Gehe, ovvero altro soggetto che versi in situazione identica o analoga a quella considerata dalla Corte costituzionale nella sentenza prima citata;

se il Ministro intenda intervenire per la sollecita normalizzazione della situazione in cui versa il sistema delle farmacie ex municipali nella città di Milano, con riferimento alla detta sentenza.

## **INTERROGAZIONE SUI SUCCEDANEI DEL LATTE MATERNO**

BONAVITA, ACCIARINI, FLAMMIA, LONGHI, MASCONI, DI GIROLAMO. – *Ai Ministri della salute e delle attività produttive.* – (3-01517)  
(31 marzo 2004)  
Premesso che:

i succedanei del latte materno (latti in polvere per l'infanzia) presenti sul mercato italiano risultano tutti sostanzialmente equivalenti da un punto di vista qualitativo, come definito da normative europee recepite nei decreti ministeriali 6 aprile 1994, n. 500, e 1° giugno 1998, n. 518;

le sopraccitate norme vietano inoltre la pubblicità diretta o indiretta dei latti, che devono anche riportare sulla confezione una dicitura che raccomandi «di utilizzare il prodotto dietro parere di persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia»;

le stesse norme permettono però «le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso costo a istituzioni preposte alla nascita e alla cura del lattante; esse sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno, in confezioni appositamente predisposte ed etichette, limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza»;

risulta che l'unica promozione che le aziende possono effettuare è attraverso il contatto con il pediatra o con reparti ospedalieri materno-infantili, che godono di autosufficienza per donazioni annuali di latte in polvere;

le donazioni annuali seguono una prassi consolidata: il responsabile del reparto effettua una richiesta scritta attraverso dei moduli compilati dalle aziende dei latti, nei quali si sottoscrivono le quantità di prodotto necessarie a soddisfare le esigenze di un periodo; tale sistema viene detto «turnazione» e viene definito annualmente in ogni singola struttura;

non esistono delle modalità certe per accreditarsi un turno nell'anno, come non esistono bandi di concorso trasparenti che abbiano individuato quali requisiti oggettivi siano necessari per partecipare alle forniture gratuite dei latti artificiali nei centri di nascita; l'indice di gradimento di un'azienda produttrice rispetto ad un'altra non segue quindi canoni conosciuti; è possibile ipotizzare che l'assegnazione dei turni comprende la relazione che c'è tra le donazioni di attrezzature, testi scientifici, la partecipazione a congressi o a corsi di aggiornamento finanziati dalle aziende produttrici di latte alle strutture sanitarie ed i turni da essi acquisite; i turni vengono così acquisiti dalle aziende che effettuano altre donazioni oltre a quella dello stesso latte artificiale;

questa prassi italiana a favore di alcuni gruppi produttivi, associata ad una distribuzione affidata quasi esclusivamente alle farmacie, escludendo

altri punti commerciali, fa sì che la concorrenza di prodotti equipollenti sia estremamente ridotta e che uno stesso prodotto venga venduto in Italia ad un prezzo pressoché doppio rispetto al resto d'Europa;

il sistema dei turni blocca di fatto la concorrenza, in quanto dopo l'acquisizione e l'utilizzo in ospedale i latti verranno comunque consigliati alla dimissione ospedaliera, a prescindere dal prezzo; questo spiega perché in Italia il costo dell'allattamento artificiale sia il più alto d'Europa;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel marzo del 2000 ha condannato 6 maggiori aziende produttrici di latte artificiale al pagamento di una multa di 3 milioni di euro per aver costituito un «cartello», un patto di non concorrenza, concordando il prezzo dei propri prodotti e dividendosi il mercato;

per evitare ogni genere di situazioni in cui si possa ravvisare gli aspetti di una promozione mascherata dell'allattamento artificiale, a discapito dei principi di una corretta educazione alimentare e con costi elevati, il Ministero della sanità ha predisposto e diramato la circolare n. 16 del 24 ottobre 2000, «Promozione e tutela dell'allattamento al seno», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000. Questa circolare ha espressamente richiamato il provvedimento n. 8087 del 2000 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed ha ricordato, altresì, alcune specifiche disposizioni normative del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, volte a promuovere e tutelare la pratica dell'allattamento al seno materno, nonché ad impedire ogni forma di promozione commerciale in grado di dissuadere la mamma dall'allattare al seno il proprio bambino;

la circolare n. 16 del 2000 propone, altresì, di impedire le forme di promozione commerciale, realizzate da talune aziende produttrici di latti artificiali, che possano dissuadere le madri dall'allattamento al seno (omaggi di prodotti o materiali al momento delle dimissioni) od interferire con le consuete attività dei reparti di maternità (donazioni di materiali ed attrezzature) che influenzino la prescrizione di sostituti;

la sopra richiamata circolare n. 16 del 2000 è stata sostanzialmente disattesa ed ha suscitato la protesta dei consumatori e delle loro associazioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

quanto sia a conoscenza dei Ministri in indirizzo in ordine alle modalità di approvvigionamento dei latti presso le strutture sanitarie pubbliche ed in particolare in ordine alle cosiddette «turnazioni» e alle donazioni da parte di aziende produttrici dei medesimi;

se non si ritenga opportuna una verifica, anche ispettiva, dell'assegnazione di turnazione nelle donazioni annuali di latti in polvere, per garantire una corretta libera concorrenza fra i produttori ed impedire controlli monopolistici;

se non si ritenga di indicare normativamente criteri per garantire trasparenza nella concorrenza del rapporto qualità-prezzo dei latti artificiali, al fine anche della calmierizzazione dei prezzi di vendita al pubblico;

se il Ministro della salute non ritenga opportuno ed utile, in analogia con quanto fatto con i farmaci generici, produrre un opuscolo contenente:

le indicazioni per favorire una maggiore diffusione dell'allattamento al seno;

l'indicazione, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dei prezzi dei latti ad uso pediatrico presenti sul mercato italiano per favorire una maggiore concorrenza ed il contenimento dei prezzi, garantendo contemporaneamente una corretta informazione ai consumatori.





